

REGOLAMENTO (CE) N. 2104/96 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2026/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2026/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2545/95 ⁽⁴⁾, ha fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento in olio d'oliva per l'isola di Madera per il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996; che per permettere l'approvvigionamento dell'isola di Madera in olio d'oliva nel corso della campagna 1996/1997 occorre stabilire un bilancio previsionale di approvvigionamento per il periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2026/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, i termini «il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996» sono sostituiti dai termini «il periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997».
- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 43.